

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

" ROSSO TIEPIDO "

Sede in Modena – Via Emilia Est nr. 1420/2

Codice Fiscale: 94184770363

* * * *

Verbale di Assemblea Straordinaria degli associati del 15 Dicembre 2022

Il giorno 15 del mese di dicembre 2022 alle ore 19,00, presso la sede sociale, si è riunita, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria degli associati in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale di promozione sociale "Rosso Tiepido " il Sig. Del Vacchio Tiziano, il quale constata e fa constatare che:

- è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori: Muratori Marilena Vice Presidente, Scapinelli Loretta Segretario, Del Vacchio Adam Consigliere oltre a se medesimo presidente;
- la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione dopo che la prima convocazione, fissata per il giorno 14 dicembre 2022 è andata deserta;
- sono presenti in proprio n° 11 associati: Del Vacchio Tiziano, Muratori Marilena, Scapinelli Loretta, Del Vacchio Adam, Del Vacchio Silvester, Leoni Daniele, Malaguti Massimo, Cocchi Morena, Amici Claudio, Guaitoli Simone e Gemes Andras;
- in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 dell'attuale Statuto Sociale (Comunicazioni e deliberazioni dell'assemblea) in cui si enuncia che l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati;
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti in discussione posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;

Tutto ciò premesso

dichiara

l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su indicazione dei presenti, chiama a fungere da segretario la Sig. Loretta Scapinelli, che accetta.

Con riferimento al **primo punto posto all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente dell'Associazione, Signor Del Vacchio Tiziano, che informa il presenti sull circa la necessità di

procedere alla modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 dicembre 2022 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

Si apre un'ampia ed esauriente discussione al termine della quale con voto unanime palese e per alzata di mano l'assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo Statuto Sociale composto di 22 (ventidue) articoli dal nr.1 al nr.22. Lo Statuto così modificato viene allegato al presente atto, sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante.
- b) di autorizzare il Presidente il Sig. Del Vacchio Tiziano a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

Sul **secondo punto posto all'ordine** del giorno nessuno prende la parola e null'altro essendovi da deliberare alle ore 20,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
(Tiziano del Vacchio)

Il Segretario
(Loretta Scapinelli)

Del Vacchio Tiziano

Loretta Scapinelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio Provinciale Modenese
Reg. n. 11 28/12/2022
al n. 7168 - Anni IV Serie 3
ESENTE + N. allegati
IL FUNZIONARIO IL Funzionario(*)
Enrica Medici
Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO SCAPINELLI



STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "ROSSO TIEPIDO" Associazione di Promozione Sociale quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile e quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. La denominazione potrà essere abbreviata in ROSSO TIEPIDO APS; con l'attivazione del registro unico nazionale del terzo settore la denominazione potrà essere integrata con l'acronimo ETS con semplice delibera del Consiglio Direttivo: ROSSO TIEPIDO APS.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione ha sede legale in Modena (MO) – Via Emilia Est n. 1420/2

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

Il trasferimento della sede legale è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici, Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 - Scopi e Finalità e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità esclusivamente sociali e culturali con particolare riferimento la promozione, la produzione e la diffusione, sia della musica che delle arti visive, di ogni periodo storico.

È pertanto esclusa la distribuzione tra i Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, se non imposte dalla legge e, in caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità nel rispetto delle vigenti norme di legge.

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio.

Art. 4 – Oggetto Sociale

L'Associazione ha per oggetto:

- la promozione, la produzione e la diffusione, sia della musica che delle arti visive, di ogni periodo storico;
- la formazione del pubblico all'ascolto e alla comprensione della musica e delle arti visive;
- la produzione di attività musicali e culturali finalizzate alla promozione, diffusione, ascolto e comprensione della musica non solo ad un pubblico adulto, ma anche a quello della Scuola Primaria, Secondaria e Università.

Le predette finalità, destinate ad ogni tipo di pubblico, dai bambini agli anziani, dovranno essere perseguite nell'ottica di agevolare la trasmissione di contenuti corretti e rigorosi evitando ogni semplificazione ed abbassamento del livello culturale; l'organizzazione di concerti non potrà essere disgiunta dalle principali diverse tipologie di attività (incontri, conferenze, lezioni, lezioni-concerto, laboratori ecc.) poiché ogni attività musicale sarà condotta in funzione degli obiettivi indicati.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il

conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la richiesta di finanziamenti e contributi a Enti pubblici e privati, l'acquisto di strumenti musicali e materiali didattici e in generale ogni e più ampia operazione.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà partecipare o collaborare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti, conformi o analoghi a quelli dell'Associazione medesima. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'Associazione potrà ai sensi dell'art. 6-D.Lgs 117/2017 esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 D.Lgs 117 /2017 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definendone preventivamente tipologia e modalità a cura del Consiglio Direttivo.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o, ove consentito, degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, qualora se ne ravvisi la necessità.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio del Consiglio Direttivo, sia utile al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui sopra.

È facoltà e diritto dell'Associazione chiedere anche giudizialmente il risarcimento del danno per la lesione dei propri interessi e per la lesione del diritto al conseguimento dello scopo sociale

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, costituito dalle quote associative versate dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e durante la vita dell'Associazione;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

L'Associazione trae, inoltre, le risorse finanziarie ed economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative annuali;
- erogazioni liberali degli associati o di terzi;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale a quelle di interesse generale, di cui al Paragrafo 4.1 e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o secondarie;
- ogni altra e diversa risorsa, entrata, ricavo, contributo maturato o incassato in conformità allo statuto e alla legge.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

Ai fini associativi, del presente statuto e dei rapporti associativi si riconosce che il termine associato e socio ha significato giuridico equivalente

Il numero degli aderenti è illimitato:-----

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore nonché gli enti che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e concorrono al perseguimento degli stessi, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dello status di Associazione di Promozione Sociale.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna i soci ad osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale o le direttive impartite dal Consiglio direttivo, a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, al rispetto delle risoluzioni adottate dai propri organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all'aspirante socio l'esito con obbligo di motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
 - dichiarare di accettare le norme dello statuto;
 - versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.
- Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'interessato può proporre, entro 30 gg. ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori. I **soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e che ne condividono integralmente i principi fondanti. I **soci ordinari** sono tali in funzione del versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. I **soci benemeriti** sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività significativamente per la vita dell'Associazione. I **soci sostenitori** sono quelli che versano una quota associativa annuale multipla della quota stabilita per i soci ordinari.

Tutti gli associati, fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ricoprire le cariche associative;

- partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Le persone giuridiche e gli enti sono rappresentati presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. Nei rapporti associativi e comunque nei rapporti tra associazione e associato, ogni comunicazione indirizzata all'associato o al componente l'organo associativo, se effettuata all'indirizzo di posta elettronica o PEC comunicato all'ente, risulta valida e regolarmente inviata ad ogni effetto di legge.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione.

Il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente, senza ulteriore formalità, al termine dell'anno sociale in corso, ivi compresi i soci fondatori.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- abbia conseguito condanne penali o sia soggetto a procedimenti penali che direttamente o indirettamente possano pregiudicare l'onorabilità dell'associazione o creare danno all'immagine dell'associazione medesima;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- se benemerito, non svolga più attività significative a favore dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione
- L'organo di controllo, se e nelle forme in cui è previsto come obbligatorio dalla normativa o se l'assemblea ritiene opportuno che venga eventualmente nominato.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'assemblea; l'associazione comunque è tenuta a inviare le convocazioni relative alle riunioni assembleari solo ai soci in regola con i pagamenti al momento dell'invio; tuttavia, i soci potranno partecipare se prima dell'assemblea regolarizzano la

propria posizione.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo; approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché, ove previsto il bilancio sociale; elegge i membri del Consiglio Direttivo; approva i regolamenti interni e le loro variazioni; approva lo statuto e le sue modificazioni; nomina il Presidente ed i membri dell'organo di controllo, nei casi di cui all'art 6; approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria che siano sottoposti alla sua attenzione dal consiglio direttivo; autorizza il consiglio direttivo a procedere alla costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un quinto degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età del Consiglio Direttivo.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto consegnato o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, con messaggio di posta elettronica ordinaria ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto invio, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione. In caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti a non meno di tre giorni.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie

sarà valida qualunque sia numero dei soci intervenuti e rappresentati purché adottata all'unanimità.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti il presidente ed il segretario della assemblea che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente della assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della assemblea oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, anche attraverso strumenti informatici dedicati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- deliberare circa l'opportunità di creare comitati o gruppi di lavoro interni a cui affidare lo studio, l'organizzazione, la promozione di iniziative, attività o altro; e ne determina i rispettivi ruoli, regolamenti con potere di sciogliere le iniziative in qualsiasi momento;
- deliberare circa la possibilità di invitare al consiglio persone, senza diritto di voto, con eventuale capacità di intervento;
- istituire e tenere i libri associativi e le scritture contabili richiesti dalla legge
- predisporre lo schema di bilancio preventivo, consuntivo nonché, ove previsto, del bilancio sociale e procedere alla loro pubblicazione o deposito ove richiesto per legge;
- nominare al proprio interno il Presidente e, se necessario, il Vicepresidente o i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i soci benemeriti;
- deliberare circa la sospensione e l'esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- fissare la quota annuale e la quota multipla di adesione all'Associazione;
- nominare i soci benemeriti; provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci
- provvedere agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i

lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso consegnato o spedito anche tramite e-mail a tutti i consiglieri, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto invio o consegna, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima. Il requisito di urgenza è stabilito insindacabilmente a discrezione del presidente o di chi ne fa le veci. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno la maggioranza dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ai quali spetta un solo voto.

In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso al più tardi nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente, nominato dal consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o al membro del Comitato direttivo più anziano.

Art. 11 - Direttore Artistico

La funzione di Direttore Artistico è attribuita dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per una durata di tre anni. Il Direttore Artistico può essere scelto anche all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico ha il compito di:

- preparare il programma annuale delle attività musicali dell'Associazione, definendo insieme al Consiglio Direttivo le caratteristiche e il costo delle rassegne e i modi di reperimento delle risorse,
- intervenire nel contatto con gli Enti pubblici e privati disponibili al sostegno e alla collaborazione sulle iniziative;
- selezionare e prendere contatto con musicisti e relatori;
- predisporre il calendario e controllare l'esecuzione ottimale di ogni iniziativa.

Il Consiglio Direttivo determina i modi e l'entità del compenso delle prestazioni del Direttore Artistico e del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Il Direttore Artistico può essere assistito nei suoi compiti da collaboratori soci e da soggetti esterni, anche retribuiti.

Direttore Artistico e Collaboratori potranno essere incaricati di diretta attività artistica e/o didattica nei programmi dell'associazione: le retribuzioni saranno corrisposte solo nei limiti delle retribuzioni correnti per prestazioni analoghe.

Art. 12 - Organo di controllo

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terz.o Settore).

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, c.2 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di audio-video-telecomunicazione.

L'organo di controllo, quando nominato svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art.30, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore).

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero o autorità competente è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art.31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore), salve successive modifiche e integrazioni.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

La nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, è comunque facoltativa qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117; nel caso di nomina facoltativa, e salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, l'organo di controllo non ha il compito della revisione legale, deve controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali e predisporre la relazione al bilancio annuale esprimendo il proprio motivato parere.

L'organo di controllo ha facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività dell'organo di controllo deve risultare da apposito processo verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.

Art. 13 - Bilanci

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio sociale considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare, entrate ed uscite laddove il bilancio venga redatto con criteri di cassa (metodo finanziario), ovvero costi e ricavi effettivamente maturati laddove il bilancio venga redatto con il criterio di competenza (metodo di competenza).

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'ente è prevista la possibilità dell'utilizzo un maggior termine, fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente alle attività di interesse generale e quella relativa alle eventuali attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo con criteri eventualmente analoghi, ma comunque, nei limiti della legge, lasciati al direttivo.

Art. 14 – Avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente al sostegno e finanziamento delle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo d'impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali come sopra previsto.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 16 - Libri sociali e contabili

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono

L'associazione deve altresì tenere i libri e le scritture contabili che siano richiesti per le attività svolte.

Art.17 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità preventivamente deliberate dal Consiglio direttivo e comunque secondo quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 18 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.19 - Comitati con funzioni tecniche: costituzione e compiti

Per meglio sostenere le attività dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo e su proposta dello stesso Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, potranno essere nominati alcuni comitati di supporto in relazione ai seguenti o eventualmente altri argomenti: Artistico, Giuridico, Editoriale, Finanziario, Etico e Legale. La durata in carica dei membri è la stessa del Consiglio Direttivo.

I suddetti Comitati, ove costituiti, sono composti da almeno 3 (tre) membri,

aventi competenza specifica nel settore.

Il Consiglio può chiedere al Comitato finanziario l'esame dei bilanci dei vari organismi dell'Associazione e può sottoporre alla sua attenzione ogni altra questione attinente l'amministrazione finanziaria.

I Comitati hanno il compito di fornire pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche, giuridiche ed editoriali, o altre al fine di migliorare ogni attività che l'Associazione si propone di effettuare nell'ambito dello spirito statutario.

I Comitati riferiscono al Consiglio Direttivo e, a richiesta, all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi tempo sostituire uno o più componenti dei comitati, integrarli o confermarli, o al limite sciogliere il comitato, sentito il Presidente.

Art. 20 - Disposizioni transitorie

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore e fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è soggetta alla normativa pro tempore in vigore per le Associazioni Promozione Sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383 e leggi regionali vigenti).

Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dalla normativa citata sono inefficaci fino al termine di cui al co. 2, art. 104 del Codice del Terzo settore.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 - Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

La definizione di qualsiasi controversia, che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e l'Associazione o tra i soci e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Modena.

Modena, li 15 Dicembre 2022

Del Nacchio Limano

Saffari Balle

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sede in Via ...
Reg. ...
al n. 7168 IL 28/12/2022
Ass. Privati Serie 3
AUGATO N° 1 AUGATO
IL FUNZIONARIO Funzionario
Enrica Medici
invece su delega del Direttore Provinciale
EPA e ecc. ecc.





r_emi.ro.Giunta - Prot. 29/12/2022.1260747.E

Il Sindaco
E. ...
...